SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AVVISO 7 agosto 2000, n. 1/2000.

Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di 50 sportelli unici per le imprese nell'ambito del programma RAP 100. Delibera CIPE del 29 agosto 1997.

00A11303

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

Ministero delle finanze

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri.

00A10598

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

00A10599

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2000, n. **231.**

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549/1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante «norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;

Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;

Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento, n. 174 del 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;

Vista la comunicazione n. 3-8572/UCL dell'8 maggio 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole «ed esattamente» sono sostituite dalla parola «o»;

b) modifiche all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole «l'ora» è aggiunta la parola «ufficiale» e dopo la parola «ammessi» sono aggiunte le parole, «gli eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2»;

2) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole «Il gestore» sono inserite le parole «Per le scommesse a quota fissa»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Accettazione delle scommesse

1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.

2. È vietata ogni forma di intermediazione.

3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano il rimborso delle stesse.

4. Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di antici-

pazione le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione.»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto

1. La scommessa è considerata valida quando il risultato che ne costituisce l'oggetto è conseguito sul campo.

2. La scommessa è considerata non valida:

a) quando l'avvenimento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;

b) quando nessun concorrente si è classificato;

c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;

3. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo, anche se in momenti successivi l'avvenimento è sospeso o annullato.

4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

5. Il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.

6. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce»;

e) all'articolo 9, comma 1, il testo della lettera *c)* è sostituito dal seguente «si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.»;

f) modifiche all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la parola «sistema» è aggiunta la parola «centrale»;

2) Il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 12, comma 1, le parole «alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento» sono sostituite dalle parole «al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;

h) all'articolo 16, comma 2, le parole «6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379» sono sostituite dalle parole: «8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;

i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»;

l) all'articolo 19 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa, nonché gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.»;

m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Calcolo delle quote

1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

2. Nel caso in cui non risultino vincitori per un tipo di scommessa, il relativo disponibile a vincite è aggiunto al primo disponibile a vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti della medesima disciplina sportiva.

3. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:

a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento, detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali riporti;

b) dal disponibile a vincite di cui alla lettera *a)* si detrae l'importo delle unità vincenti e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi o delle combinazioni vincenti pronosticabili;

c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera *b)* riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di un'unità, costituisce la quota.

4. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.»;

n) all'articolo 21, al comma 1, è aggiunto, di seguito, il periodo: «Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, per il numero degli eventi vincenti.»;

o) all'articolo 31, al comma 1, è aggiunto, di seguito, il periodo: «Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.»;

p) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

Percentuale di allibramento

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per cento;

d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono da quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 260; è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di due possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di quattro possibili esiti;

e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 290; è ammesso uno scarto non superiore al 5%;

f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 435, è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di tre possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto possibili esiti.

3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.»;

q) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:

K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parità).

Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso.»;

r) modifiche all'articolo 38:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione è vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«7. Alla Commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del CONI.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 febbraio 1942, n. 426, reca: «Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Discipline delle attività di gioco».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e 231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come modificato dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 78, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla *legge 22 dicembre 1951, n. 1379*, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazio-

nale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali»

— Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera *a)* assicurandosi il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca: «riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288».

— Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adotati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti *del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazione funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche,

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 31, 36 e 38 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente: «Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI», da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995 come modificati dal presente decreto:

«Art. 5. *(Oggetto delle scommesse)*. — 1 . Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.

2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili *o* determinabili dai referti arbitrali.».

«Art. 6. *(Programma ufficiale delle competizioni sportive)*. — 1 . Il CONI, d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.

2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora *ufficiale* d'inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommesa ammessi, *gli eventuali riportati di cui all'articolo 20, comma 2,* e la relativa unità base di scommesse.

3. Sulla base del programma ufficiale di cui ai comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del giuoco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. *Per le scommesse a quota fissa* il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

4. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.».

«Art. 9. *(Rimborsi)*. — 1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:

a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

b) la scommessa è considerata non valida;

c) si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.

2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.

4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI.

«Art. 10. *(Ricevuta della scommessa).* — 1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema *centrale* di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 15.

2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.

5. (Abrogato).

6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore.».

«Art. 12. *(Attribuzione dei proventi).* — 1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al CONI, al netto dell'imposta unica di cui *al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,* e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale».

«Art. 16. *(Liquidazione e pagamento dell'imposta).* — 1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.

2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo *8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,* anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalita indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.*

3. Il gestore può delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.».

«Art. 17. *(Rapporti con altri tributi).* — 1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, è compresa nell'imposta unica di cui *al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.*

2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*».

«Art. 19. *(Programma scommesse).* — 1. *Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa, nonché gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.*

2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili».

«Art. 21. *(Scommessa singola - parità).* — 1. Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parità. *Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera* a)*, per il numero degli eventi vincenti».*

«Art. 31. *(Programma scommesse e quote).* — 1. Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. *Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.*

2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta l'indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta.

3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple».

«Art. 36. *(Parità).* — 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.

2. *Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:*

K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parità).

Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso».

«Art. 38. *Soluzione delle controversie.* — 1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. *La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione è vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.*

3. Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La commissione è composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI.

5. Per ogni membro è nominato un supplente.

6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.

7. *Alla Commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del CONI».*

00G0281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 28 giugno 2000.

Criteri di ripartizione del fondo per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e giubileo 2000;

Visto il comma 16 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di lire 80 miliardi per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000;

Considerato che, ai sensi del citato comma 16 dell'art. 49 della legge n. 488/1999, la ripartizione del suddetto fondo è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che i processi di beatificazione previsti per l'anno 2000 si celebreranno prevalentemente a Roma;

Considerato, altresì, che l'aumento della domanda di servizi connessa alle celebrazioni giubilari presenta il suo massimo impatto sul territorio del comune di Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario di Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio del comune di Roma;

Considerato che, a seguito delle decisioni del comitato di coordinamento del 9 dicembre 1998, il commissario straordinario di Governo per il giubileo, in data 17 dicembre, invitava le amministrazioni e gli enti interessati a compilare una apposita scheda contenente le esigenze aggiuntive che si prevedeva fossero necessarie ad assicurare la gestione dell'anno 2000, anche ai fini della eventuale predisposizione di appositi provvedimenti legislativi;

Considerato che, a tale specifico riguardo, in data 4 gennaio 1999, l'agenzia romana per la preparazione del giubileo presentava lo studio contenente stime preliminari e generali dei principali costi aggiuntivi che le amministrazioni centrali e locali avrebbero dovuto sostenere per assicurare i servizi pubblici di base;

Considerato che tale studio, sulla base del numero medio giornaliero di partecipanti attesi per il giubileo e del coefficiente medio ponderato di maggior utilizzo dei servizi, prevede il raddoppio del numero di addetti e del fabbisogno di beni e di servizi;

Considerato che sulla base dei conti consuntivi relativi all'erogazione dei servizi pubblici di base, si desume un costo aggiuntivo di 435 miliardi, così distinti:

268 miliardi per i servizi di base (sicurezza pubblica, protezione civile, trasporti urbani ed extra urbani, igiene e manutenzione urbana, sanità);

167 miliardi per i servizi speciali (volontari, centro servizi stampa, centro gestione accoglienza *alias* sala operativa, campagne informative nel 2000, centri informativi, rete dei punti informativi, direzione generale della gestione);

Considerato che, in data 19 aprile 1999, il commissario straordinario di Governo per il giubileo chiedeva, a tutti i soggetti interessati, di quantificare le sole esigenze straordinarie riferite alla gestione nel 2000 limitatamente all'ambito territoriale del comune di Roma, partecipando l'intenzione di riferire al Governo in ordine alle rilevate esigenze finanziarie in modo da assicurare, in tempo utile, una determinazione concertata da inserire nel documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2000;

Considerato che il commissario straordinario di governo per il giubileo, in esito ad una dettagliata ed analitica rilevazione delle finalità e della destinazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la gestione dell'evento giubilare, a fronte di un'originaria richiesta delle amministrazioni per un complessivo ammontare di 1.174 miliardi, proponeva uno stanziamento di almeno 160 miliardi;

Considerato che, ad intervenuta approvazione della legge finanziaria 2000 (legge n. 488/1999), il commissario straordinario di governo per il giubileo, presentava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una proposta di ripartizione del fondo di 80 miliardi previsti nella legge finanziaria, per fronteggiare le spese dei primi quattro mesi del giubileo, in modo che le successive esigenze potessero essere assicurate dalle risorse liberate dai definanziamenti di cui alla legge n. 494/1999;

Considerato che le celebrazioni giubilari sono in corso di svolgimento e che occorre fare fronte, con urgenza, alle inderogabili sopravvenute necessità di erogazione di servizi connessi all'accoglienza, con par-

ticolare riguardo alla gestione dei flussi di pellegrini, alla igiene pubblica, alla gestione dei trasporti ed alla vigilanza sul traffico;

Considerato che l'agenzia romana per la preparazione del giubileo ha esposto maggiori occorrenze finanziarie per fronteggiare i costi di gestione relativi al volontariato, alla sala situazione, al centro stampa, ai punti informativi, all'informazione ed alla comunicazione, l'attività di supporto alle istituzioni, ai costi generali dell'agenzia, computando in circa 66 miliardi la somma occorrente fino al 31 agosto 2000;

Considerato che il comune di Roma ha esposto, per il solo lavoro straordinario da prestare nell'anno 2000, una maggiore spesa di oltre 23 miliardi;

Considerato che l'ATAC ha esposto, per il giubileo dell'anno 2000, costi aggiuntivi — per il personale di guida e per il personale addetto ai controlli, nonché per le pulizie e le manutenzioni straordinarie, per carburanti ed energia — pari a circa 151 miliardi;

Considerato che l'AMA, nel rappresentare maggiori occorrenze finanziarie per oneri di gestione per l'anno 2000 del servizio di igiene pubblica ed in particolare per quanto concerne la raccolta rifiuti, lo spazzamento, la gestione delle strutture igienico-sanitarie e di disinfezione, ha esposto necessità per 101 miliardi;

Considerato che la società F.S. S.p.a. ha esposto maggiori oneri finanziari, per il rafforzamento del servizio per l'aeroporto e per quello di trasporto metropolitano, pari a circa 9 miliardi;

Considerato che la società Grandi Stazioni S.p.a. ha esposto la necessità di una maggiore spesa per accoglienza assistita ai pellegrini e per servizi aggiuntivi inerenti sicurezza, igiene e sanità, in misura pari ad oltre 11 miliardi;

Considerato, altresì, che le esigenze esposte dai soggetti suindicati siano, nell'ambito di una valutazione di merito, meritevoli di una soddisfazione nei limiti di cui alla decretazione che segue;

Ritenuto di ripartire le disponibilità del suddetto fondo attribuendone il novanta per cento ai soggetti erogatori di servizi nel territorio del comune di Roma e destinandone il restante dieci per cento ai soggetti erogatori di servizi nelle restanti parti del territorio nazionale;

Considerato che occorre corrispondere alle urgenze già rappresentate dal commissario straordinario di Governo per il giubileo con nota n. UCSG/294, del 10 febbraio 2000;

Ritenuto, per l'urgenza, di stanziare immediatamente, a titolo di acconto, la somma di lire 65 miliardi per fronteggiare le necessità di servizi nell'area romana;

Ritenuto di individuare i criteri di ripartizione della restante somma;

Decreta:

1. Sono stanziate, a valere sul fondo istituito dal comma 16 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed erogate a titolo di acconto per le maggiori spese di gestione riferite all'anno giubilare, lire 35 miliardi a favore dell'agenzia romana per la preparazione del giubileo; lire 10 miliardi a favore del comune di Roma; lire 5 miliardi a favore dell'ATAC; lire 5 miliardi a favore dell'AMA; lire 6 miliardi a favore delle F.S., S.p.a.; lire 4 miliardi a favore di Grandi Stazioni S.p.a. La restante somma di lire 7 miliardi sarà assegnata a seguito della presentazione della rendicontazione dell'utilizzo delle suddette somme.

2. La ripartizione della restante quota di stanziamento di lire 8 miliardi, da erogare a titolo di contributo dello Stato per i maggiori oneri di gestione connessi alle celebrazioni giubilari, avviene sulla base dei seguenti criteri.

3. Possono presentare richiesta di finanziamento le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, le società ad intero o prevalente capitale pubblico.

4. Sono ammissibili a finanziamento i servizi da erogare nei territori comunali delle seguenti mete religiose: Roma, Assisi, Loreto, Padova, Pompei, S. Giovanni Rotondo, con priorità per quelli relativi al territorio del comune di Roma, in quanto sede delle principali celebrazioni giubilari, e comunque riferiti alle seguenti tipologie:

a) sicurezza pubblica;

b) protezione civile;

c) sanità;

d) igiene pubblica;

e) informazione e comunicazione;

f) assistenza.

Sono ritenute prioritarie le tipologie di servizi di cui alle lettere *a), b), c), d)*.

5. Non sono ammesse a contributo le richieste concernenti la realizzazione di opere e la fornitura di attrezzature, anche se funzionali all'erogazione del servizio medesimo.

6. Il contributo in conto capitale non può superare l'incremento dei costi, ovvero lo sbilancio tra le voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione relativo all'anno 2000, rispetto al conto consuntivo relativo all'anno 1999, e deve essere computato al netto delle voci di investimento e della quota di cofinanziamento.

7. Le richieste di assegnazione finanziaria devono essere redatte in conformità al modello «488», allegato al presente decreto, reperibile, per la compilazione, anche sul sito Internet dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi all'indirizzo http://www.rocage.it

8. Il modello deve essere corredato:

a) dalla documentazione utile all'esame di merito da parte dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi,

b) dalla relazione descrittiva delle modalità di espletamento del servizio e dagli atti amministrativi che lo hanno disposto;

c) dalla certificazione della disponibilità di tutte le idonee strutture fisiche e/o delle attrezzature strumentali, indispensabili all'erogazione del servizio.

9. A pena di esclusione, il suddetto modello «488» e la documentazione a corredo devono essere sottoscritti, pagina per pagina, dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

10. La busta, contenente la documentazione suddetta, deve portare la dicitura: «Legge n. 488/1999 - Gestione dei servizi» e deve essere spedita, a mezzo di raccomandata del servizio postale, all'ufficio per Roma capitale e grandi eventi, via del Corso n. 184 - 00186 Roma.

11. Le richieste devono essere prodotte entro e non oltre il termine essenziale di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini del computo dei trenta giorni fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

12. Fermo restando l'acconto stabilito al precedente punto 1, il contributo è erogato in tre rate. La prima rata, pari al 50% del contributo assentito, viene erogata su richiesta del legale rappresentante ed a titolo di anticipazione. La seconda rata, fino alla concorrenza del 90% del contributo, è erogata a seguito della richiesta del rappresentante legale, supportata dalla documentazione attestante una spesa di importo pari alla somma dell'acconto già erogato (50% del contributo) e dell'importo corrispondente al costo dichiarato per l'anno 1999. La terza rata, fino al saldo dell'intero contributo, è erogata sulla base della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 89

ALLEGATO

Modello «488»

Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Ufficio per Roma capitale e grandi eventi - Via del Corso, 184 - 00186 ROMA

data ....

prot. ....

A) Dati identificativi del soggetto proponente

1. Codice fiscale ....

2. Denominazione o ragione sociale del soggetto proponente
....

3. Indirizzo o sede sociale
....

4. Codice di avviamento postale ....

5. Telefono .... 6. Telefax ....

7. E-mail ....

8. Nominativo del legale rappresentante
....

B) Dati identificativi del soggetto gestore (ove diverso dal soggetto proponente)

9. Codice fiscale ....

10. Denominazione o ragione sociale del soggetto proponente
....

11. Indirizzo o sede sociale
....

12. Indirizzo
....

13. Codice di avviamento postale ....

14. Telefono .... 15. Telefax ....

16. E-mail ....

C) Localizzazione del servizio

17. Città ....

18. Provincia ....

19. Regione ....

D) Tipologia di servizio (specificare)
....

E) Conto consuntivo 1999 relativo al servizio sopra specificato per le seguenti voci

20. Personale .... L. ....
21. Materiale di consumo .... L. ....
22. Energia .... L. ....
23. Altri costi (da specificare) .... L. ....

24. Totale .... L. ....

F) Conto economico di previsione degli oneri di gestione del servizio per l'anno 2000

25. Personale .... L. ....
26. Materiale di consumo .... L. ....
27. Energia .... L. ....
28. Altri costi (da specificare) .... L. ....

29. Totale .... L. ....

G) Sbilancio imputabile al giubileo (incremento di costo)

30. Totale conto economico di previsione anno 2000 (voce 29) .... L. ....
31. Totale conto consuntivo anno 1999 (voce 24) .... L. ....
32. Totale sbilancio (voce 30 meno voce 31) L. ....

H) Fonti di copertura finanziaria

33. Importo delle risorse proprie .... L. ....
34. Importo delle risorse regionali .... L. ....
35. Importo delle risorse provenienti da altre fonti finanziarie .... L. ....
36. Importo del finanziamento richiesto ... L. ....

37. Totale .... L. ....

firma del legale rappresentante

....

00A11496

DECRETO 28 giugno 2000.

Modificazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il grande giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 6/2000, adottata dalla commissione per Roma capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 19 aprile 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del piano degli interventi per il grande giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 6/2000 della commissione per Roma capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n. 6/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE
(*ex lege* n. 651/1996)

Deliberazione n. 6/2000. — Seduta del 19 aprile 2000

OGGETTO: *Modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il grande giubileo del 2000.*

LA COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il grande giubileo del 2000»;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e giubileo del 2000;

Vista la nota in data 10 aprile 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma capitale e giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

Visto il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la Italconsult S.p.a., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel piano di cui alla legge n. 651/1996;

Visto il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

Richiamata la propria deliberazione n. 3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: «Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore».

Considerato che, in esecuzione di tale decisione, l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il piano degli interventi per il grande giubileo dell'anno 2000;

Preso atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

Ritenuto di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 5/2000 del 5 aprile 2000, sono nella disponibilità di questa commissione L. 43.057.410.460;

Ritenuto di includere nel piano, i nuovi interventi riportati nell'allegato A, direttamente connessi alla celebrazione della Giornata mondiale della gioventù, per un importo complessivo di L. 6.390.240.000, precisando che i rispettivi soggetti beneficiari sono tenuti a coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Ritenuto, altresì, di reintegrare lo stanziamento per l'intervento, rubricato con codice D23.06/3, di titolarità dell'ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus turistici «Grottarossa», nella misura di L. 791.326.446, definanziate, per mero errore materiale, con decreto ministeriale 5 aprile 2000, che ha reiterato il definanziamento già operato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000;

A voti unanimi;

Delibera:

1. Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.

2. Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.

3. Sono inclusi nel piano gli interventi indicati nell'allegato A, per un importo complessivo di L. 6.390.240.000. I rispettivi soggetti beneficiari sono tenuti a coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma.

4. Lo stanziamento per l'intervento, rubricato con codice D23.06/3, di titolarità dell'ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus turistici «Grottarossa», è reintegrato nella misura di L. 791.326.446.

5. Restano nella disponibilità della commissione L. 35.875.844.014.

Il presidente: BORDON

Il segretario: BARBATO

Allegato A

Nuovi interventi

Codice			Titolo intervento	Soggeto beneficiario	Occorrenze finanziarie	Lett. c)	Lett. d)	Note
B	22	15	XV Giornata Mondiale della Gioventù: Servizio noleggio chiavi in mano di bagni mobili per i giovani ospitati nei comuni limitrofi a Roma	Provveditorato OO.PP. Lazio	5.817.240.000	giu-00	ago-00	Reperimento di 2.200 servizi igienici da integrare a quelli già esistenti
B	22	16	Area Grandi Eventi - Tor Vergata - Illuminazione di viabilità di collegamento con l'area universitaria (Roma, Frascati, Montecompatri, Monte Porzio Catone)	Provincia di Roma	573.000.000	giu-00	ago-00	Per agevolare il deflusso in vista del raduno della giornata della gioventù a Tor Vergata
				TOTALE	6.390.240.000			

00A11497

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Roma.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Roma, protocollo n. 26868 del 21 luglio 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del rep. II, circoscrizioni di Roma 1ª e Roma 2ª;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea sindacale tenutasi il 17 luglio 2000;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 17 luglio 2000 l'attività lavorativa è stata sospesa per l'intera giornata;

Regione Lazio:

Ufficio del territorio di Roma - rep. II, circoscrizioni di Roma 1ª e Roma 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A11499

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 agosto 2000.

Modifica delle caratteristiche delle monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della Lira».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale 15 giugno 2000, concernente le caratteristiche delle monete d'argento da L. 1 della serie triennale «Storia della Lira»;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato durante le prove di coniazione ha rilevato problemi tecnici per la realizzazione delle suddette monete;

Ritenuto pertanto necessario di dover modificare il tipo della «godronatura» per consentire la perfetta coniazione delle monete in questione;

Decreta:

La caratteristica del contorno delle monete d'argento da L. 1, già prevista all'art. 3 del decreto ministeriale 15 giugno 2000 citato nelle premesse, viene così modificata: da «godronatura continua» a «godronatura discontinua».

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2000

Il direttore generale: GUGLIEMINO

00A11498

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 agosto 2000.

Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;

Visto la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che, per le modifiche di attività esistenti che comportano aggravio del preesistente livello di rischio prevede che il gestore trasmetta alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'art. 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i nuovi stabilimenti;

Considerato, in particolare, che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio sono stabiliti dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all'applicazione del decreto stesso;

Viste le determinazioni concordate in sede di conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 334/1999, in data 1° marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Restando fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono individuate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 deve presentare all'autorità di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare:

a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente rilevante di:

quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi «estremamente infiammabili» o «facilmente infiammabili» in impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosità o in categoria inferiore;

c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;

d) se la modifica comporta l'incremento superiore al 10% ed inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito di:

quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

3. Il gestore è tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di cui al comma 2, lettera *d).*

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora le modifiche di cui al comma 1 comportino il superamento delle soglie previste dall'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. In tali casi il gestore deve sottostare agli obblighi di cui allo stesso decreto.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.

Art. 4.

1. Il gestore degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, deve comunque tenere conto delle modifiche delle attività in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza ai sensi della lettera *a)* del comma 7 dell'art. 8 del medesimo decreto.

3. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche, di cui all'art. 2, al proprio stabilimento, deve comunque aggiornare la scheda di informazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Art. 5.

1. Il gestore che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve adempiere ai disposti del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché sottostare a quanto stabilito dall'art. 14 del medesimo decreto.

2. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 che intende introdurre modifiche ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve ottenere il nulla osta di fattibilità ed il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 9 del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2000

p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. Il Ministro dell'interno
DI NARDO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO

La modifica comporta, rispetto al più recente rapporto di sicurezza o alla più recente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori presentata:

1) incremento superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente di:

quantità della singola sostanza specificata, di cui all'allegato I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

quantità di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 e 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

2) introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

3) introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;

4) smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

00A11500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Flag, unità di Marcon-Venezia. (Decreto n. 28486).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Flag;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Flag, sede in Marcon-Venezia (Venezia), unità di Marcon-Venezia (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11501

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Certex, unità di Correggio. (Decreto n. 28487).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della soracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 marzo 2000 al 1° marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Certex;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Rienuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 marzo 2000 al 12 marzo 2001, della ditta S.p.a. Certex, sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Correggio (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11502

DECRETO 5 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 28490)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981;

Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. l'Unità editrice multimediale inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 gennaio 2000 e 4 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 5 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore editoria applicato a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 125 unità su un organico complessivo di 209 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Unità editrice multimediale, con sede in Roma, unità di Milano-Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 125 unità, su un organico complessivo di 209 unità.

Art. 2.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I., ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Unità editrice multinediale a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11503

DECRETO 5 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla società a r.l. Cooperativa cuore verde, unità di Perugia. (Decreto n. 28491).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società a r.l. Cooperativa cuore verde, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 maggio 2000, relativa al periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 marzo 1999 e 28 marzo 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore pelli e cuoio applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 su un organico complessivo di 24 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società a r.l. Cooperativa cuore verde, con sede in Perugia, unità di Perugia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Cooperativa cuore verde, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11504

DECRETO 5 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton due, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 28492).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cotton due, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotton due, con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) (NID 9918RC0022), per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11505

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa impianti, unità di Catania. (Decreto n. 28493).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 28 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Presa impianti S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e succesive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Presa impianti S.r.l. - codice ISTAT 31.62.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 80 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Presa impianti S.r.l., sede legale in Catania e unità di Catania, per un numero massimo di 80 unità lavorative, codice ISTAT 31.62.2 (matricola INPS n. 210471190500), per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11506

DECRETO 6 luglio 2000.

Autorizzazione al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova manifattura Victoria, unità di Seregno. (Decreto n. 28494).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 18917 del 29 settembre 1995 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui al già citato art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.r.l. Nuova manifattura Victoria, con sede ed unità in Seregno (Milano), a seguito della stipula di un contratto di solidarietà nei confronti di un numero massimo di 64 lavoratori, a fronte di un organico complessivo di 68 unità;

Vista l'istanza avanzata dal curatore fallimentare della S.r.l. Nuova manifattura Victoria, intesa ad ottenere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale autorizzato con il sopracitato decreto ministeriale n. 18917, essendo la società fallita in data 2 luglio 1997;

Visto il provvedimento del 19 novembre 1998 con il quale la predetta istanza è stata respinta, ai sensi della

circolare ministeriale n. 8 del 2 febbraio 1996, in quanto il fallimento della società in questione non è intervenuto nel corso del contratto di solidarietà ma a distanza di 25 mesi dalla conclusione dello stesso;

Visto il ricorso al TAR per la Lombardia proposto dal fallimento «Nuova manifattura Victoria S.r.l.», avverso il citato provvedimento di reiezione;

Vista la sentenza del TAR per la Lombardia n. 915 del 13 gennaio 2000 che accoglie il predetto ricorso e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato, ritenendo che il beneficio del pagamento diretto non deve essere vincolato ai soli eventi verificatisi nel periodo contrattuale, dal momento che, così facendo, si vanificherebbe l'autorizzazione intervenuta con il decreto di concessione della CIGS;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto deciso dal TAR nella citata sentenza;

Riesaminata l'istanza di pagamento diretto in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato, nei confronti dei lavoratori interessati, a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale disposto con decreto ministeriale n. 18917 del 29 settembre 1995, relativamente alla ditta S.r.l. Nuova manifattura Victoria, con sede legale in Seregno (Milano), unità produttive di cui al sopracitato decreto, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11507

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Camea, unità di Oricola. (Decreto n. 28495).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 796 del 13 maggio 1998, pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuova Camea;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta società, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 13 maggio 1998;

Visto il provvedimento ministeriale n. 26320 del 21 maggio 1999, con il quale, riscontrata la carenza del requisito occupazionale richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, si è ritenuto non potersi dare seguito all'istanza in questione;

Visto il ricorso al TAR per il Lazio, proposto, dal curatore fallimentare della S.r.l. Nuova Camea, avverso il precitato provvedimento;

Vista la sentenza n. 3901/2000, con la quale il suddetto tribunale amministrativo ha accolto il ricorso sopra indicato, ravvisando, nella fattispecie, la sussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visti i ricorsi proposti da 7 ex dipendenti della S.r.l. Nuova Camea, per l'ammissione, al passivo del fallimento, dei propri crediti retributivi, previo accertamento della data di assunzione dei lavoratori medesimi;

Visti i provvedimenti, datati 25 febbraio 2000, con i quali il giudice delegato ha accolto i predetti ricorsi, disponendo, quale data di assunzione dei ricorrenti, il 15 ottobre 1997;

Riesaminata, pertanto, l'istanza presentata dal curatore fallimentare della S.r.l. Nuova Camea;

Considerato che, stante quanto disposto dal giudice delegato, la suddetta azienda, nel semestre precedente la data di fallimento, ha mediamente occupato più di 15 unità, come richiesto dall'art. 1, comma 1, legge n. 223/1991;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla corresponsione del trattamento richiesto;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Camea, con sede in Roma e unità di Oricola (L'Aquila), per un massimo di 11 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1998 al 12 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata nel preambolo del presente provvedimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto, dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11508

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, unità di Bergamo, Milano e Vimodrone. (Decreto n. 28496).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 9, e l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la delibera CIPI del 13 luglio 1993, ed in particolare la lettera *a)* che stabilisce, per le procedure concorsuali previste dal sopra richiamato art. 3, le condizioni e le modalità per la concessione della CIGS in deroga al limite massimo di cui al sopra citato art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto n. 17 del 24 settembre 1997 emesso dal tribunale di Monza (Milano) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Nuova Cimimontubi;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 settembre 1997;

Vista la successiva istanza del su citato commissario giudiziale presentata in data 30 marzo 2000, che costituisce parte integrante della precedente istanza e che, comunque viene posta in allegato al presente provvedimento, con la quale da un lato si richiede la deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall'altro si dichiara che la società rientra nei criteri determinati dalla delibera CIPI sopra indicata;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento integrativo, anche in deroga al predetto limite massimo, preso atto dalle dichiarazioni del commissario giudiziale;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), unità in Bergamo, per un massimo di 14 unità lavorative; Milano, per un massimo di 318 unità lavorative; Vimodrone (Milano), per un massimo di 149 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. 23937.

Art. 3.

I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11509

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere, unità di Sassari. (Decreto n. 28497).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 723 del 5-7 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Sassari che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 gennaio 2000;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2000, n. 28163, con il quale è stato autorizzato, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 223/1991, il trattamento straordinario di integrazione salariale per l'annualità 17 gennaio 2000-16 gennaio 2001;

Vista la nota del curatore fallimentare in data 13 giugno 2000, con il quale si comunica che il tribunale di Sassari, con decreto del 19-22 maggio 2000, ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare, i cui effetti si sono comunque prodotti sino al 13 giugno 2000, data di affissione del suddetto decreto;

Ritenuta di annullare e sostituire il citato decreto ministeriale del 18 aprile 2000, n. 28163 e di autorizzare il citato trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 13 giugno 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STEL - Strutture elettrosaldate e lamiere, sede in Sassari e unità in Sassari (NID 0020SS0002), per un massimo di 36 unità lavorative, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 2000 al 13 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 aprile 2000, n. 28163.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11510

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roto Vis, unità di Redecesio di Segrate. (Decreto n. 28498).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 174/00 del 2 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Roto Vis;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roto Vis, con sede in Milano, unità in Redecesio di Segrate (Milano), (NID 0003MI0055), per un massimo di 36 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 2 settembre 2000 al 1° marzo 2001.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11511

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santa Maria confezioni, unità di Avella. (Decreto n. 28499).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 59/1999 del 7 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Nola (Napoli) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Santa Maria confezioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;

Vista la nota dell'8 giugno 2000 della direzione provinciale del lavoro di Avellino, nella quale si comunica l'esito delle indagini richieste ed esperite dal competente servizio ispezione in ordine all'esatta individuazione delle unità aventi diritto al trattamento in oggetto, a seguito di specifica denuncia di sei unità lavorative;

Preso atto delle conclusive valutazioni della predetta direzione provinciale del lavoro, supportate dai richiamati ulteriori e definitivi accertamenti, oggetto, peraltro, di apposita informativa alla competente Procura della Repubblica;

Considerato che il beneficio del trattamento straordinario aziendale, quantificato in numero di 127 unità;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di prorogare il trattamento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santa Maria confezioni, con sede in Nola (Napoli), unità di Avella (Avellino), (NID 9915AV0016), per un massimo di 127 unità lavorative, è concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1999 all'8 gennaio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 9 gennaio 2000 all'8 luglio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11512

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di Magazzino Upim di Casandrino. (Decreto n. 28500).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1992, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano), unità di Magazzino Upim di Casandrino (Napoli), per un massimo di 33 unità lavorative per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 19 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° giugno 2000, n. 28352.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11513

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Tecno, unità di L'Aquila. (Decreto n. 28501).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lares Tecno tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila - località Boschetto (L'Aquila) - unità di L'Aquila (NID 0013AQ0001) per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11514

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, unità di Molteno. (Decreto n. 28502).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Black & Decker Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 21 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, con sede in Molteno (Lecco), unità di Molteno (Lecco), (NID 9903LC0007) per un massimo di 244 unità lavorative per il periodo dal 21 settembre 1999 al 20 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999 con decorrenza 21 settembre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11515

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siiatek Profilati sud, unità di Taranto. (Decreto n. 28503).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° novembre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Siiatek Profilati sud;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. Siiatek Profilati sud, con sede in Taranto, unità di Taranto (NID 0016TA0010), per un massimo di novantatrè unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 30 agosto 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 1° marzo 1999, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11516

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Itresud S.p.a., unità di Caltagirone e Sessa Aurunca. (Decreto n. 28504).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Itresud;

Visto il decreto ministeriale datato 15 dicembre 1995, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 24 giugno 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, interve-

nuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itresud, con sede in Palermo, unità di Caltagirone (Catania) (NID 9619CT0051), per un massimo di 16 unità lavorative; Sessa Aurunca (Caserta) (NID 9515CE0011), per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 24 giugno 1995, n. 7608, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11517

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., unità di Milano. (Decreto n. 28505).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., con sede in Genova, unità di Milano (NID 0003MI0019), per un massimo di 175 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11518

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telin - Teleinformatica, unità di Catanzaro e Cosenza. (Decreto n. 28506).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Telin - Teleinformatica tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telin - Teleinformatica, con sede in Cosenza, unità di Catanzaro (NID 9918000005), per un massimo di 3 unità lavorative; Cosenza (NID 9918CS0028), per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 2 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite ,massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11519

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flag, unità di Marcon-Venezia. (Decreto n. 28507).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Flag tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flag, con sede in Marcon Venezia (Venezia), unità di Marcon-Venezia (Venezia) (NID 0006VE0028), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11520

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Certex, unità di Correggio. (Decreto n. 28508).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Certex tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Certex, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Correggio (Reggio Emilia), (NID 0008RE0003), per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 13 marzo 2000 al 12 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 2000, con decorrenza 13 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11521

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, unità di Zola Predosa. (Decreto n. 28509).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art.1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Viro tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna) (NID 0008BO0012), per un massimo di 45 unità lavorative, per il periodo dal 29 marzo 2000 al 28 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2000 con decorrenza 29 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11522

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 28510).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Philadelfia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia, con sede in Reggio Calabria e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria) (NID 9918RC0021), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11523

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali, unità di cantiere FF.SS. Reggio Calabria, cantiere IACP Bologna, cantieri nella provincia di Salerno, uffici Napoli. (Decreto n. 28511).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali, con sede in Napoli, unità di Cantiere FF.SS. Reggio Calabria (NID 0018RC0002) per un massimo di sei unità lavorative, cantiere IACP Bologna, per un massimo di nove unità lavorative, cantieri nella provincia di Salerno (NID 0015SA0005), per un massimo di 9 unità lavorative, uffici Napoli (NID 0015NA0011), per un massimo di sei unità lavorative, per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 2000 con decorrenza 12 gennaio 2000.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11524

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpi, unità di Modigliana. (Decreto n. 28512).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alpi tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Alpi, con sede in Modigliana (Forlì), unità di Modigliana (Forlì) (NID 0008FO0002), per un massimo di 509 unità lavorative per il periodo dal 19 gennaio 2000 al 18 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con decorrenza 19 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11525

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ACNA Chimica organica in liquidazione, unità di Cengio. (Decreto n. 28513).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ACNA Chimica organica in liquidazione, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ACNA Chimica organica in liquidazione, con sede in Cengio (Savona), unità di Cengio (Savona) (NID 9904SV0006), per un massimo di 140 unità lavorative, per il periodo dal 20 settembre 1999 al 19 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999 con decorrenza 20 settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 settembre 2000, unità di Cengio (Savona) (NID 0004SV0003), per un massimo di 81 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 20 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11526

DECRETO 6 luglio 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, unità di: succursali di Genova-San Quirico, Pregnana Milanese, Ancona - località Baraccola, Castel Maggiore, Firenze, Parma e Verona. (Decreto n. 28514).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unità di succursale di Genova (NID 9804GE0030), per un massimo di 4 unità lavorative; succursale di Pregnana Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di 5 unità lavorative; succursale di Ancona, località Baraccola (Ancona) (NID9811AN0005), per un massimo di 5 unità lavorative; succursale di Castel Maggiore (Bologna) (NID 9908BO0023), per un massimo di 4 unità lavorative; succursale di Verona (NID 9806VR0008), per un massimo di 3 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità di: succursale di Genova (NID 9804GE0015), per un massimo di 4 unità lavorative; succursale di Pregnana Milanese (Milano) (NID 9803MI0139), per un massimo di 6 unità lavorative; succursale di Ancona - località Baraccola (Ancona) (NID 9811AN0005), per un massimo di 2 unità lavorative; succursale di Firenze (NID 9900FI0019), per un massimo di 5 unità lavorative; succursale di Parma (NID 9908PR0003), per un massimo di 1 unità lavorativa; succursale di Verona (NID 9806VR0005), per un massimo di 1 unità lavorativa, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 27 aprile 2000, n. 28212, limitatamente all'art. 1.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11527

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, unità di Avellino (Prata Principato Ultra), Bari, Cagliari, Castel Maggiore, Firenze, Genova, Padova, Palermo, Pescara, provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano - Via Nuvolone), Milano, Rende, Roma, Torino e Tremestieri. (Decreto n. 28515).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bull HN Information System Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Avellino (Prata Principato Ultra) (NID 9915AV0004), per un massimo di sei unità lavorative; Bari (NID 9916BA0012) per un massimo di cinque unità lavorative; Cagliari (NID 9920CA0109), per un massimo di una unità lavorativa; Castel Maggiore (Bologna) (NID 9908BO0007), per un massimo di dodici unità lavorative; Firenze (NID 9909FI0007), per un massimo di quattro unità lavorative; Genova (NID 9904GE001), per un massimo di cinque unità lavorative; Padova (NID 9906PD0004), per un massimo di otto unità lavorative; Palermo (NID 9919PA0026), per un massimo di sette unità lavorative; Pescara, per un massimo di 2 unità lavorative; provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano, via Nuvolone) (NID 9903MI0087), per un massimo di ottantacinque unità lavorative; Rende (Cosenza) (NID 9918CS0009), per un massimo di cinque unità lavorative; Roma (NID 9912RM0032), per un massimo di ventiquattro unità lavorative; Torino (NID 9901TO0019), per un massimo di nove unità lavorative; Tremestieri (Catania) (NID 9919CT0012), per un massimo di sei unità lavorative, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11528

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, unità di Villacidro. (Decreto n. 28516).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 4 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 febbraio 2000 e 21 aprile 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria manifatturiera applicato, a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità su un organico complessivo di ventiquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinquemila ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11529

DECRETO 6 luglio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Di Michele Giuliano, unità di Cermignano - zona artigianale. (Decreto n. 28517).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Di Michele Giuliano, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dall'11 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria applicato a ventitre ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unità di cui un lavoratore part-time da trenta a ventitre ore medie settimanali su un organico complessivo di sessanta unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Di Michele Giuliano, con sede in Cermignano (Teramo), unità di Cermignano, zona artigianale (Teramo) (NID 9913000011), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventitre ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unità, di cui un lavoratore part-time da trenta a ventitre ore medie settimanali, su un organico complessivo di sessanta unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Di Michele Giuliano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11530

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 agosto 2000.

Rideterminazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di fisioterapista presso l'Università degli studi «Vita - Salute San Raffaele» di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2000 con il quale è stata apportata, tra l'altro, la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario in fisioterapista;

Vista la nota in data 4 luglio 2000 con la quale l'Università «Vita - Salute San Raffaele» di Milano, comunica l'attivazione del corso di diploma universitario in fisioterapista a decorrere dall'anno accademico 2000/2001;

Visto il quadro riassuntivo di determinazione dei fabbisogni per il personale dei profili di area sanitari, allegato alla precitata nota, riguardanti i corsi attivati/da attivare ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, trasmesso dalla direzione generale Sanità della regione Lombardia al rettore in data 20 aprile 2000, nel quale viene indicato in venti il numero dei posti per il diploma universitario in fisioterapista per la sede dell'Università «Vita - Salute San Raffaele» di Milano;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 1° agosto 2000, prot. 3542 con la quale viene richiesto al Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 264/1999, il prescritto parere in ordine alla determinazione dei posti per gli accessi ai corsi universitari di cui all'art. 1 della medesima legge;

Preso atto che il Ministero della sanità ha in data 3 agosto 2000 espresso parere favorevole all'attivazione del suddetto corso e alla conseguente integrazione del decreto ministeriale 5 luglio 2000;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a modifiche dei precitati decreti ministeriali, rispettivamente in data 5 e 13 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 13 luglio 2000 è apportata la seguente rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di diploma universitario:

fisioterapista da 1.554 a 1.574.

Art. 2.

Alla tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 5 luglio 2000 è apportata la sottoindicata integrazione con esclusivo riferimento al numero degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) Università «Vita - Salute San Raffaele» - corso di diploma universitario in fisioterapista, venti posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11531

DECRETO 4 agosto 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a vari corsi di diplomi universitari presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 19 luglio e 3 agosto 2000 dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche presso la facoltà di farmacia, sede di Civitavecchia e al corso di diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto che il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche e il corso di diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali sono stati attivati nell'anno accademico 1999-2000, come attestato dallo stesso Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi dell'Università «La Sapienza» di Roma è così determinato:

corso di diploma universitario in tecniche erboristiche presso la facoltà di farmacia, sede di Civitavecchia: cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: venti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Verifica delle opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000, presentate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, e per la correzione di errori materiali della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 141/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2000;

Premesso che:

con deliberazione 22 giugno 2000, n. 112/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 112/00, i soggetti esercenti le cui proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 sono state, in tutto o in parte, rigettate ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, della medesima deliberazione, ovvero che, entro la scadenza del termine di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2000, n. 69/00 (di seguito: deliberazione n. 69/00), non hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000, hanno potuto presentare all'Autorità proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 in conformità alle disposizioni della deliberazione n. 204/99 entro e non oltre il 15 luglio 2000 e che, decorso tale termine, l'Autorità può procedere all'apertura di istruttorie formali per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

nel termine di cui al precedente alinea cinquantaquattro soggetti esercenti hanno presentato all'Autorità proposte di opzioni tariffarie base ai fini della verifica di conformità ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 come integrata dalla deliberazione n. 112/00;

sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel testo e nella tabella della deliberazione n. 112/00;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - supplemento ordinario n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 45/90);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/93);

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 206/99, recante aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 206/99);

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 5/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

la comunicazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, recante modalità applicative della deliberazione n. 204/99, come integrata dalla deliberazione n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della deliberazione n. 206/99;

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *h)* ed *l)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000;

la deliberazione n. 69/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;

la deliberazione n. 112/00;

Considerato che quarantaquattro soggetti esercenti hanno presentato, per tutte le tipologie di utenza, opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99;

Considerato, in particolare, che le opzioni tariffarie base di cui ai punti precedente sono conformi alla disciplina di cui alla deliberazione n. 204/99, dato che:

per le opzioni tariffarie base presentate che includono un corrispettivo espresso in lire per kW e in assenza di diversa indicazione, la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini della determinazione degli importi dovuti dal cliente è quella definita all'art. 1, comma 1.1, lettera *q)*, della deliberazione n. 204/99;

non è prevista l'applicazione ai clienti di corrispettivi per prelievi di potenza superiori alla potenza contrattualmente impegnata qualora non esplicitamente evidenziata dall'esercente nella comunicazione delle opzioni tariffarie base;

qualora la potenza elettrica sia una delle caratteristiche elettriche della fornitura rilevante ai fini dell'identificazione dei clienti ai quali un'opzione tariffaria base deve essere applicata, in assenza di diversa indicazione circa la nozione di potenza rilevante; per potenza si intende la potenza disponibile ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, lettera *w)*, della deliberazione n. 204/99;

quando le opzioni tariffarie base presentate dall'esercente non includono le componenti tariffarie GR(e) e GR(n) di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99, ai corrispettivi indicati per ciascuna opzione tariffaria base si sommano tali componenti;

quando alcuni dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base sono differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a quattro si applica la definizione di fasce orarie di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *s)*, della deliberazione n. 204/99, mentre nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a due si applicano le definizioni di fasce orarie di cui al titolo II, punto 1), lettera *a)*, del provvedimento CIP n. 45/90;

quando le opzioni tariffarie includono corrispettivi espressi in lire per kW differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, tali corrispettivi si intendono applicati secondo le modalità previste dal provvedimento CIP n. 15/93;

Considerato che l'Enel S.p.a. ha presentato opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 unicamente per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica.

Considerato che nove soggetti esercenti hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base difformi dai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99, vale a dire:

l'azienda elettrica Ganterer-Sachsenklemme - Fortezza (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

la centrale elettrica Fleres di Colle Isarco (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

la centrale elettrica Hofer Siegfried di Cadipietra (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

la centrale elettrica Stein di Val di Vizza (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le seguenti tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

il comune di Campo Tures (Bolzano), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi ed ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza; Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

il comune di Rocca Pia (L'Aquila), non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;

la ditta Compassi Gelindo di Dogna (Udine), ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza: Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99;

l'azienda E-Werk Abfalterer Paul & Co di Valle Aurina (Bolzano), ha presentato un'opzione tariffaria base per le tipologie di utenza: Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99.

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo e nella tabella della deliberazione dell'Autorità n. 112/00;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) per legge n. 481/1995 si intende la legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, «Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) per deliberazione n. 112/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 112/00, «Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000.

Art. 2.

Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 112/00.

2.1 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 per le tipologie di utenza contrassegnate nella colonna 1 della tabella allegata alla presente deliberazione sono conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99.

2.2 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 per le tipologie di utenza contrassegnate nella colonna 2 della tabella allegata alla presente deliberazione sono rigettate.

Art. 3.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione n. 112/00

3.1 Alla tabella di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione n. 112/00:

dopo il numero 98, è aggiunto il seguente numero 98-*bis*: Germano Industrie Elettriche S.r.l., Bari: Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi; Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi; Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei; Forniture in alta tensione a clienti vincolati, tutte contrassegnate nella colonna 1;

dopo il numero 99 è aggiunto il seguente numero 99-*bis*: Impresa produzione di energia elettrica di Pesenti F. e C. S.n.c., Crodo (Viterbo): Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi; Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, tutte contrassegnate nella colonna 1.

3.2 Nell'art. 3, comma 3.3, della deliberazione n. 112/00 l'espressione «art. 18, comma 18.6», è sostituita dall'espressione «art. 18, comma 18.5».

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2000.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Milano, 3 agosto 2000

Il presidente: RANCI

Tabella: Proposte di opzioni tariffarie presentate dai soggetti esercenti per il secondo semestre dell'anno 2000
Le colonne 1 e 2 indicano rispettivamente le opzioni verificate conformi e quelle rigettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

		1	2
1	**ACEA spa - Roma (Roma)**		
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
2	**Azienda Elettrica di Casies soc. coop. a rl - Valle di Casies (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
3	**Azienda Elettrica Chienes srl - Chienes (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
4	**Azienda Elettrica del Comune di Tires - Tires (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
5	**Azienda Elettrica Eredi di Brunner Josef - Racines (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
6	**Azienda Elettrica del Comune di Funes - Funes (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
7	**Azienda Elettrica Ganterer-Sachsenklemme - Fortezza (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
8	**Azienda Elettrica Grobner Pilling Helga & Co. K.G. sas - Colle Isarco (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
9	**Azienda Elettrica Haller sas - Racines (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
10	**Azienda Elettrica La Valle - La Valle (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
11	**Azienda Elettrica Monguelfo - Monguelfo (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
12	**Azienda Elettrica San Giacomo snc - Val di Viz (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
13	**Azienda Elettrica Val di Giovo - Racines (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
14	**Azienda Elettrica Versciaco - Versciaco (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

15	**Azienda Elettrica Wenin - S. Valburga (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
16	**Centrale Elettrica Ahrntal Soc. coop. a rl Lutargo - Valle Aurina (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
17	**Centrale Elettrica Colt Spessa di La Valle snc - La Valle (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
18	**Centrale Elettrica Fleres Soc. Coop - Colle Isarco (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
19	**Centrale Elettrica Hofer Siegfried - Cadipietra (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
20	**Centrale Elettrica Stein snc - Val di Vizze (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
21	**Comune di Anversa degli Abruzzi - Anversa degli Abruzzi (L'Aquila)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
22	**Comune di Campo Tures - Campo Tures (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica		X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
23	**Comune di Fai della Paganella - Fai della Paganella (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
24	**Comune di Ingria - Ingria (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
25	**Comune di Lillianes - Lillianes (Aosta)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
26	**Comune di Monte Compatri - Monte Compatri (Roma)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	

27	**Comune di Novalesa - Novalesa (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
28	**Comune di Offida - Offida (Ascoli Piceno)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
29	**Comune di Pacentro - Pecentro (L'Aquila)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
30	**Comune di Rocca Pia - Rocca Pia (L'Aquila)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
31	**Comune di Santo Stefano di Sessanio - Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
32	**Comune di Villa Latina - Villa Latina (Frosinone)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
33	**Ditta Compassi Gelindo - Dogna (Udine)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica		X
34	**Elektrogen.m.b.H. Pens - Val Sarentino (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
35	**E-Werk Abfalterer Paul & Co. - Valle Aurina (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
36	**E-Werk Kalmtal Gen.m.b.H. - San Martino in Passiria (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
37	**E-Werk Oberhofer Hermann & Co. - Valle Aurina (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

38	**E-Werk Schwienbacher Oswald & Co. OHG - Val d'Ultimo (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
39	**E-Werk St. Johann - Valle Aurina (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
40	**E-Werk St. Martin - Schwarz S. & Co. OHG - San Martino in Passiria (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
41	**E-Werk St. Peter - Valle Aurina (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
42	**E-Werk Stuefer Karl - Valle Sarentino (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
43	**Enel spa - Roma**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X
44	**Idroelettrica Quinson srl - Morgeaux (Aosta)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X
45	**Idroelettrica Valcanale sas - Tarvisio (Udine)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
46	**Idroelettrica Weissenfels srl - Fusine in Valromana (Udine)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
47	**Impianto Idroelettrico Longiarù - S. Martino in Badia (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
48	**Municipio della Città di Cefalù - Cefelù (Palermo)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
49	**Officina Elettrica Pescollderungg Giacomo - Pedraces (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
50	**Officina Elettrica San Virgilio di Marebbe - San Virgilio di Marebbe (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X

51	**SIPPIC spa - Napoli (Napoli)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X
52	**Società Cooperativa Luson - Luson (Bolzano)**	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
53	**Società Elettrica Musellarese - Musellaro (Pescara)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X
54	**Valdisotto Servizi spa Valdisotto (Sondrio)**	
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X

00A11643

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 luglio 2000.

Aggiornamento delle ordinanze n. 181 e n. 191 del 13 marzo 2000 relative a «Sistema Temo-Cuga - Bidighinzu-Bunnari. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000». (Ordinanza n. 204).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del sistema Temo-Cuga - Bidighinzu-Bunnari ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 191 del 13 marzo 2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000 - Ente gestore consorzio di bonifica della Nurra;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on.le Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi determinando un apporto idrico, al sistema Temo-Cuga, inferiore a quello stimato in occasione dell'adozione dell'ordinanza n. 191/2000, rendendo conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'assessore regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

E.A.F.;

E.S.A.F.;

il consorzio di bonifica della Nurra;

il comune di Alghero;

il comune di Bosa.

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Atteso che in data 13 luglio 2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del commissario governativo alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in tale sede, ha portato all'attenzione dei componenti della commissione scientifica gli esiti della riunione predetta acquisendo il parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda proposta in data 3 marzo 2000;

Considerato che, anche sulla base delle indicazioni dei componenti la commissione tecnico scientifica è stata elaborata una nuova scheda di sintesi ricomprendente i sistemi del Temo-Cuga (invasi Monteleone Roccadoria e Cuga) e Bidighinzu (invaso del Bidighinzu e del Bunnari) tra loro interconnessi;

Vista la nota n. 12368 del 18 luglio 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'ordinanza n. 181/2000 e 191/2000 la nuova scheda di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

Atteso che il comune di Bosa con nota dell'8 maggio 2000 prot. n. 5942 ha richiesto per l'anno in corso il rilascio, per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto dalla diga di Monteleone Roccadoria, di un quantitativo di risorsa idrica non inferiore a 400.000 mc, per garantire l'approvvigionamento idropotabile della città;

Vista l'ordinanza n. 143 del 17 giugno 1999;

Riconosciuta la necessità di garantire l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa;

Atteso che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema del Temo-Cuga - Bidighinzu-Bunnari è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Temo-Cuga - Bidighinzu - Bunnari	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° luglio	6,1
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 dicembre	1,3
A dedurre perdite per evaporazione	1,3
Acque morte utilizzabili	6
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	12,1

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

È vincolata per uso idropotabile, con effetto immediato, sino al 31 dicembre 2000 l'intera risorsa idrica derivabile dal sistema Temo-Cuga - Bidighinzu--Bunnari stimata pari, al 1° luglio 2000, a 12,1 Mmc ed è disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione:

Ripartizione delle risorse disponibili	Valori in milioni di mc
Usi civili per 6 mesi	11,7
Trasferimento in alveo per Bosa	0,4
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	12,1

Art. 2.

Sono altresì vincolati per gli usi idropotabili gli eventuali riscontrati maggiori affiussi rispetto a quelli stimati come sopra.

Art. 3.

Il consorzio di bonifica della Nurra provvederà, su indicazione del comune di Bosa, al rilascio in alveo, dalla diga di Monteleone Roccadoria, di un quantitativo di risorsa idrica non superiore a 400.000 mc.

Le modalità del rilascio verranno concordate d'intesa tra il consorzio ed il comune predetto.

Il comune di Bosa, in relazione al volume di risorsa idrica effettivamente rilasciato in alveo, corrisponderà al consorzio di bonifica della Nurra un corrispettivo unitario a metro cubo, pari a quello attualmente corrisposto al consorzio stesso dall'E.S.A.F. per le forniture ad esso erogate.

Art. 4.

Sono confermate le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 181/2000 e 191/2000, non in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11533

ORDINANZA 20 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000 relativa a «Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili dal 1° luglio 2000 sino al 31 dicembre 2000». (Ordinanza n. 206).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

ATTESO che gli eventi climatici degli scorsi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un analisi delle risorse disponibili negli invasi del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri, ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31.1.2.2000;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 179 del 6.3.2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31.12.2000;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici- On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

ATTESO che in data 11 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:
- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- l'E.A.F.
- l'E.S.A.F.
- il Comune di Cagliari;
- il Comune di Quartu S.E.
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esisti della riunione predetta, acquisendo parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente le ipotesi di aggiornamento della precedente scheda predisposta in data 3 marzo 2000;

VISTA la nota n. 12365 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'ordinanza n. 179/2000 le nuove schede di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

ATTESO che tale scheda, tenuto conto delle richieste del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, prevede l'assegnazione, per usi irrigui, della risorsa di 14,3 Mmc a gravare sulla scorta idropotabile prevista negli invasi al 31.12.2000 per consentire l'assistenza irrigua alle colture in atto;

ATTESO che, inoltre, necessita procedere, per consentire la chiusura del bilancio idrico, all'ulteriore vincolo del restante volume di risorsa derivabile dal serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris), pari a 4 Mmc;

ATTESO che, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la situazione e il bilancio del sistema predetto, dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 è il seguente:

Situazione e bilancio del sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris – S Lucia)

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° Luglio	**32,2**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	2,1
A dedurre perdite per evaporazione	1,6
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre	1,5
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**31,2**

Ripartizione delle risorse disponibili nel sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris- S.Lucia):

Valori in milioni di mc

Usi civili e industriali (Ogliastra da S.Lucia)	1,5
Usi civili E.S.A.F (Ogliastra da Bau Muggeris)	1
Usi irrigui per CO.BO. Ogliastra	6
Totale erogazione Ogliastra	**8,5**
Risorsa vincolata per il trasferimento al Medio Flumendosa	**22,7**

Situazione e bilancio del sistema Flumendosa-Campidano

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio 2000	**76,7**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	9,3
Trasferimento dall'Alto Flumendosa	22,7
A dedurre perdite per evaporazione	15
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre	11.5
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**82,2**

Ripartizione delle risorse disponibili nel sistema Flumendosa-Campidano

Valori in milioni di mc

Usi civili	46,9
Usi irrigui (con riduzione delle assegnazioni irrigue previste con Ordinanza 179/2000 di 3,5 Mmc) Vol. già erogati al 30/6 15,2 Mmc su 33 Mmc	14.3
Usi industriali	6
Usi minori, rilasci ambientali e perdite	15
Totale erogazioni	**82,2**

RITENUTO di dover procedere, conformemente alle risultanze di quanto concordato nel corso degli incontri sopramenzionati;

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

Fermo restando quant'altro disposto con l'ordinanza commissariale n. 179 del 6 marzo 2000, citata in premessa, la stessa è modificata ed integrata come segue con effetto immediato:

* Riduzione dell'orario di erogazione dell'acqua per usi civili a non più di 9 ore/giorno. Salvo il vincolo complessivo del volume assegnato al settore civile, i limiti orari di erogazione possono essere derogati per le sole aree a prevalente utilizzazione turistica.

* Conferma della riduzione del 20% dell' erogazione dell'acqua per usi industriali.

* Richiamo degli utenti industriali al rispetto delle assegnazioni mensili prestabilite e tempestiva comunicazione da parte dell'Ente erogatore (EAF) all'Ufficio Commissariale, dell'eventuale supero dei volumi assegnati.

* Vincolo di volume minimo utile da garantire negli invasi al 31.12.2000 per gli usi idropotabili pari a 3 Mmc di cui 1,5 Mmc nell'invaso di Bau Muggeris per l'Ogliastra e di 11,5 Mmc negli invasi del sistema Medio Flumendosa per il

Campidano (scorta minima di risorsa idrica per il fabbisogno civile di circa 45 giorni);

* Vincolo, dell'attuale volume invasato nel serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) e dei successivi deflussi naturali scolanti al serbatoio medesimo;

* Vincolo, in particolare, dell'ulteriore volume pari a 4 Mmc di risorsa idrica presente nel serbatoio dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) determinato come segue:

Trasferimenti dall'Alto Flumendosa (Bau Muggeris)

Valori in milioni di mc

Trasferimenti autorizzati nel corso del 1999	18,5
Risorse vincolate con Ordinanza n. 179/2000	12,3
Totale	30,8
Trasferimenti già effettuati al 30.6.2000	12,1
Trasferimenti già vincolati ancora da effettuare	18,7
Ulteriori volumi da vincolare (22,7 – 18,7)	4,0

* Ripartizione delle risorse del sistema Alto Flumendosa (Bau Muggeris-S.Lucia) e Medio Flumendosa, determinato come segue:

-Riparto risorse nel sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris – S.Lucia):

Valori in milioni di mc

Usi civili e industriali (Ogliastra)	1,5
Usi civili E.S.A.F (Ogliastra)	1
Usi irrigui per CO.BO. Ogliastra	6
Totale erogazione Ogliastra	**8,5**
Risorsa vincolata per il trasferimento al Medio Flumendosa	**22,7**

Riparto risorse nel sistema Flumendosa-Campidano

Valori in milioni di mc

Usi civili	46,9
Usi irrigui	14.3
Usi industriali	6
Usi minori, rilasci ambientali e perdite	15
Totale erogazioni dal 1° luglio al 31 dicembre	**82,2**

* Conferimento del prodotto agricolo-industriale (barbabietole) all'industria di trasformazione entro il 15-20 agosto.

* Le utenze pubbliche dovranno provvedere con effetto immediato a dotarsi di idonei sistemi di accumulo che consentano di fronteggiare la possibile erogazione ulteriormente ridotta (5-6 ore/giorno) per le utenze civile ed industriale nell'ipotesi che gli afflussi ai serbatoi nei periodi settembre-dicembre 2000 non siano nettamente superiori alle previsioni.

ART. 2

Sono confermate le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 179 del 6.3.2000 non in contrasto con la presente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11486

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento delle ordinanze n. 184 e n. 194 del 13 marzo 2000 relative al «Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica del nord Sardegna». (Ordinanza n. 211).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del sistema Mannu di Pattada a Monte Lerno ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 194 del 13 marzo 2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000 - ente gestore consorzio di bonifica del nord Sardegna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on.le Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'assessore regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:

il consorzio di bonifica del nord Sardegna;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Atteso che in data 13 luglio 2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del commissario governativo alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in tale sede, ha portato all'attenzione dei componenti della commissione scientifica gli esiti della riunione predetta acquisendo il parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda proposta in data 3 marzo 2000;

Vista la nota n. 12368 del 18 luglio 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'ordinanza n. 184/00 e n. 194/00 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

Atteso che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema del Mannu di Pattada è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Mannu di Pattada —	Valori in milioni di mc —
Volumi invasati al 1° luglio	12,9
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 dicembre	2
A dedurre perdite per evaporazione	1
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre 2000 (*)	3,2
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	10,7

(*) La scorta minima al 31 dicembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di 3 mesi.

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 194 del 13 aprile 2000 è così sostituito:

è disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio del Mannu di Pattada a Monte Lerno:

Ripartizione delle risorse disponibili —	Valori in milioni di mc —
Usi civili (6 mesi)	6,5
Usi irrigui	4,2
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	10,7

Art. 2.

Sono confermate le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 184/00 e n. 194/00, non in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11535

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 187 del 13 marzo 2000 relativa a «Invaso del Liscia a Calamaiu. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000». (Ordinanza n. 212).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso del Liscia a Calamaiu ed un riparto delle stesse, per vari usi, rispettivamente fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 187 del 13 marzo 2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa fino alla data del 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on.le Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'assessore regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

il consorzio di bonifica della Gallura;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

Atteso che in data 13 luglio 2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del commissario governativo alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in tale sede, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha portato all'attenzione dei componenti della commissione scientifica gli esiti della riunione predetta, acquisendo parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda predisposta in data 3 marzo 2000;

Vista la nota n. 12368 del 18 luglio 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'ordinanza n. 187/00 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative all'invaso di che trattasi;

Atteso che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico dell'invaso del Liscia a Calamaiu, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Liscia	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° luglio	26,6
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 dicembre	4
A dedurre perdite per evaporazione	2
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre 2000	7,5
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	21,1

Ordina
con decorrenza immediata:

Art. 1.

È disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle seguenti risorse derivabili dall'invaso del Liscia a Calamaiu:

Ripartizione delle risorse disponibili	Valori in milioni di mc
Usi civili	15,1
Usi industriali	1,5
Usi irrigui	2,2
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	18,8
Restano disponibili	2,3

Art. 2.

L'E.S.A.F. viene autorizzato a prelevare un maggior volume di 0,8 Mmc complessivi nei mesi di luglio e agosto per far fronte alle maggiori richieste per uso turistico. Tale volume verrà compensato con le minori erogazioni dei mesi da ottobre a dicembre.

Art. 3.

Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 187 del 13 marzo 2000 e non in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11534

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 185 del 13 marzo 2000, relativa all'invaso del Posada a Maccheronis. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. (Ordinanza n. 213).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

ATTESO che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso del **Posada a Maccheronis** ed un riparto delle stesse, per vari usi, rispettivamente fino al 31.12.2000;

VISTA l' Ordinanza Commissariale n. 185 del 13.3.2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa fino alla data del 31.12.2000;

VISTA l' Ordinanza Commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

ATTESO che in data 11 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta Ordinanza, alla quale hanno preso parte:

- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
- l'Ente Autonomo del Flumendosa;

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'Ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esiti della riunione predetta, acquisendo parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda predisposta in data 3 marzo 2000;

VISTA la nota n. 12368 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell' Ordinanza n. 185/2000 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative all'invaso di che trattasi;

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico dell'invaso del **Posada a Maccheronis**, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio dell'invaso del Posada

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio	**16,5**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	6.8
A dedurre perdite per evaporazione	1.5
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre	1,5
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**20.3**

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31.12.2000, delle seguenti risorse derivabili dall'invaso del **Posada a Maccheronis**:

Ripartizione delle risorse disponibili:

Valori in milioni di mc

Usi civili	3,5
Usi industriali	0,1
Usi irrigui	11,6
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	**15,2**
Volume disponibile residuo	**5,1**

Art. 2

Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 185 del 13.3.2000 e non in contrasto con la presente Ordinanza .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11589

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 186 del 13 marzo 2000 relativa all'invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. (Ordinanza n. 214).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

ATTESO che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni ed un riparto delle stesse, per vari usi, rispettivamente fino al 31.12.2000;

VISTA l' Ordinanza Commissariale n. 186 del 13.3.2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa fino alla data del 31.12.2000;

VISTA l' Ordinanza Commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

ATTESO che in data 11 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta Ordinanza, alla quale hanno preso parte:

- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
- il Consorzio Acquedottistico sul Rio Govossai;
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

- l'Ente Autonomo del Flumendosa;

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'Ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esiti della riunione predetta, acquisendo parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda predisposta in data 3 marzo 2000;

VISTA la nota n. 12368 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell' Ordinanza n. 186/2000 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative all'invaso di che trattasi;

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico dell'invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni , pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio dell'invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio	**9,2**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	8
A dedurre perdite per evaporazione	1
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre	1
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**15,2**

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31.12.2000, delle seguenti risorse derivabili dall'invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni:

Ripartizione delle risorse disponibili:

Valori in milioni di mc

Usi civili	2.0
Usi irrigui	6..2
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	**8.4**
Volume disponibile residuo	**6.8**

Art. 2

Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 186 del 13.3.2000 e non in contrasto con la presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11590

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento dell'ordinanza n. 190 del 13 marzo 2000 relativa al sistema Coghinas. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Enel S.p.a. (Ordinanza n. 215).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2001;

ATTESO che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nel invaso del Coghinas a Muzzone e Casteldoria ed un riparto delle stesse, per vari usi, rispettivamente fino al 31.12.2000;

VISTA l' Ordinanza Commissariale n. 190 del 13.3.2000 concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa fino alla data del 31.12.2000;

VISTA l' Ordinanza Commissariale n. 198 del 9.6.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici On.le Silvestro Ladu, è stato nominato Sub-Commissario Governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

ATTESO che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta Ordinanza, alla quale hanno preso parte:

- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
- il Consorzio di Bonifica della Nurra;
- l'ESAF
- l'EAF;

ATTESO che in data 13.07.2000 si è tenuta una riunione presso l'Ufficio del Commissario Governativo alla quale hanno preso parte l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l'Ente Autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della Commissione Scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica;

ATTESO che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in tale sede, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha portato all'attenzione dei componenti della Commissione Scientifica gli esiti della riunione predetta, acquisendo parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda predisposta in data 3 marzo 2000;

VISTA la nota n. 12368 del 18.7.2000 con la quale l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell' Ordinanza n. 190/2000 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative all'invaso di che trattasi;

ATTESO che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico dell'invaso del Coghinas a Muzzone e Casteldoria, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Coghinas (al netto dell'invaso di Monte Lerno)

Valori in milioni di mc

Volumi invasati al 1° luglio	**71,4**
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 Dicembre	19
A dedurre perdite per evaporazione	4
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre *	14
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	**72,4**

**La scorta minima al 31 Dicembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di 3 mesi.*

ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA

Art. 1

E' disposta, sulla base degli esiti dell'istruttoria e degli incontri di cui in premessa, la seguente ripartizione, fino alla data del 31.12.2000, delle seguenti risorse derivabili dall'invaso del Coghinas a Muzzone e Casteldoria:

Ripartizione delle risorse disponibili:

Valori in milioni di mc

Usi civili	29
Usi industriali	15
Usi irrigui	10
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	**54**
Totale vincolati per gli usi di valle	**72,4**

Il sistema consente di soddisfare totalmente la domanda attuale con una riserva di risorse pari a 18,4 Mmc.

Art. 2

Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 190 del 13.3.2000 e non in contrasto con la presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11591

REGIONE SICILIA

DECRETO COMMISSARIALE 25 luglio 2000.

Approvazione del «Documento delle priorità degli interventi rifiuti» in Sicilia (PIER). (Decreto commissariale n. 150).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, con la quale il presidente della regione è stato nominato commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto il proprio decreto commissariale n. 1 del 27 luglio 1999, con il quale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente *pro-tempore*, è stato nominato vice-commissario, per la predisposizione dello schema del piano di interventi di emergenza di cui agli articoli 1 e 2 della citata ordinanza n. 2983/1999;

Vista la nota n. 109 del 24 febbraio 2000, con la quale lo stesso vice commissario ha inoltrato il piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani;

Vista la propria nota n. 672 del 28 febbraio 2000, con la quale, nel comunicare alla commissione scientifica istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983/1999 la consegna del suddetto piano, è stato richiesto alla stessa di esprimersi con un documento di priorità, al fine di dar luogo agli interventi in materia di raccolta

differenziata, riciclo, valorizzazione, recupero dei rifiuti urbani, produzione di compost di qualità e di combustibile da rifiuti;

Vista la nota del presidente della suddetta commissione n. 44 dell' 11 aprile 2000, con la quale è stato trasmesso il «documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti» (PIER);

Vista la propria nota n. 1860 del 13 aprile 2000, con la quale sono stati trasmessi al Ministero dell'ambiente, per la prescritta intesa, il succitato piano redatto dal vice commissario e il documento di priorità esitato dalla commissione, unitamente ai verbali delle audizioni effettuate da quest'ultima, tra le quali quelle delle province regionali, previste dalle disposizioni sopra citate;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. 8328 del 17 maggio 2000, con la quale la proposta di piano redatta dal vice commissario è stata ritenuta non idonea a rappresentare il piano di interventi di emergenza, mentre è stata espressa positiva intesa sul «documento delle priorità e degli interventi per l'emergenza rifiuti» (PIER), richiedendo di procedere, tra l'altro, alla localizzazione ed al dimensionamento di massima delle realizzazioni impiantistiche;

Vista la propria nota n. 2745 del 22 maggio 2000 e successivi solleciti, con la quale è stato richiesto alla commissione scientifica di fornire i suddetti elementi integrativi, riguardanti la localizzazione ed il dimensionamento degli impianti;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 10375 del 23 giugno 2000, con la quale sono state fornite ai prefetti della Sicilia direttive circa i fabbisogni di abbancamento in discarica per le rispettive province regionali, desunti dal documento di priorità più volte citato;

Preso atto che, nel frattempo, è intervenuta la succitata nuova ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, la quale all'art. 6, comma 1, stabilisce la localizzazione degli impianti a carattere prioritario, e, al comma 2, prevede che il commissario delegato individui gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui gli impianti medesimi sono a servizio;

Visto al riguardo l'art. 2, comma 1, lett. *e)* dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *c)* dell'ordinanza ministeriale n. 3048/2000, concernente il numero e la localizzazione degli impianti per la produzione di CDR;

Vista la nota n. 110 del 24 luglio 2000, con la quale il presidente della commissione scientifica ha trasmesso il documento contenente la proposta di suddivisione del territorio siciliano in ambiti e sub ambiti territoriali ottimali, relativamente agli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferenza;

Ritenuto necessario, al fine di avviare rapidamente gli interventi di emergenza anche nel settore impiantistico, approvare il suddetto documento delle priorità, integrato con le localizzazioni relative agli impianti, nonché con gli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali, limitatamente a quelli riguardanti gli impianti di produzione del CDR e le relative stazioni di trasferenza, di cui al citato art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 3072/2000.

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato l'allegato «documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti» in Sicilia (PIER), con le integrazioni, riguardo alle previsioni impiantistiche, contenute nell'art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 3072 del 21 luglio 2000, che di seguito si riportano:

a) impianti di produzione di CDR nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (PA); Termini Imerese (PA); Milazzo-Giammoro (ME); Assoro (EN); Catania; Aragona (AG); Gela (CL); Priolo Gargallo (SR).

b) Stazioni di trasferenza nei comuni di Castelvetrano (TP); Bisacquino (PA); Villafrati (PA); Castellana Sicula (PA); S. Agata di Militello (ME); Patti (ME); Nizza di Sicilia (ME); Caltanissetta; Giarre (CT); Sciacca (AG); Cianciana (AG); Ravanusa (AG); Grammichele (CT); Ragusa; Noto (SR).

c) Impianti di selezione e valorizzazione R.D. nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (PA); Termini Imerese (PA); Milazzo-Giammoro (ME); Patti (ME); Assoro (EN); Caltanissetta; Catania (località Pantano D'Arci); Paternò (CT); Aragona (AG); Ravanusa (AG); Gela (CL); Grammichele (CT); Ragusa; Priolo Gargallo (SR); Noto (SR), nonché nei comuni di Castelvetrano (TP); Bisacquino (PA); Villafrati (PA); Castellana Sicula (PA); S. Agata di Militello (ME); Nizza di Sicilia (ME); Giarre (CT); Menfi (AG); Cianciana (AG).

d) Impianti di compostaggio nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (PA); Termini Imerese (PA); Milazzo-Giammoro (ME); Assoro (EN); Caltanissetta; Catania (località Pantano D'Arci); Aragona (AG); Ravanusa (AG); Grammichele (CT); Ragusa; Priolo Gargallo (SR); Noto (SR), nonché dei comuni di Castelvetrano (TP); Bisacquino (PA); Castellana Sicula (PA); Randazzo (CT); Sciacca (AG).

e) Aree attrezzate per il compostaggio nelle isole di Ustica (PA); Pantelleria (TP); Lipari (ME); Favignana (TP); Lampedusa (AG).

2. È altresì approvata la suddivisione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3072 del 21 luglio 2000, del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferenza, di cui alle schede e cartografie allegate al presente decreto, che parimenti ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana e della regione siciliana.

Palermo, 25 luglio 2000

Il commissario delegato: CAPODICASA

AVVERTENZA: gli allegati sono pubblicati nel S.O. n. 19 alla Gazzetta ufficiale della regione siciliana (parte I) n. 36 del 4 agosto 2000.

00A11536

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «OARI» associazione per una pastorale di comunione e speranza dell'uomo che soffre, in Brezzo di Bredero.

Con decreto ministeriale del 20 luglio 2000, l'«Associazione OARI», associazione per una pastorale di comunione e speranza dell'uomo che soffre, in Brezzo di Bredero (Varese), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 20 giugno 1998, numero di repertorio 87174/13693, a rogito del dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano.

00A11537

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglie d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Alla memoria del signor Pierlucio Tinazzi, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Addetto alla sorveglianza del traffico a bordo della motocicetta di servizio, in occasione dell'incendio sviluppatosi all'interno del Traforo del Monte Bianco, con generoso slancio ed eccezionale coraggio si fermava per soccorrere un automobilista francese in difficoltà accompagnandolo in un rifugio pressurizzato, dove veniva rinvenuto esanime nel corso successive operazioni di recupero. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di spirito di abnegazione». 24 marzo 1999 - Traforo Monte Bianco.

Alla memoria del vigile del fuoco Nicola Billitteri medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio divampato in uno stabile, con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, si prodigava nelle operazioni di sgombero degli inquilini e di spegnimento delle fiamme, ma veniva travolto dall'improvviso crollo di una parte del fabbricato perdendo così la sua giovane vita. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». 27 agosto 1999 - Palermo.

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2000 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al brigadiere dei carabinieri Mario Orlando con seguente motivazione: «Libero dal servizio, occasionalmente presente in un'agenzia di credito, benché disarmato, affrontava, con ferma determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, due rapinatori armati di taglierino traendone in arresto uno dopo violenta colluttazione, nel corso della quale rimaneva gravemente ferito. L'operazione si concludeva con l'arresto dell'altro malvivente ed il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». 14 settembre 1998 - Cairo Montenotte (Savona).

00A11538

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 maggio 2000 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) maresciallo dei carabinieri Vanni Pardo;
2) carabiniere Silvio Carozza;
3) carabiniere Paolo Cassone.

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad altri militari, in una abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno delle bombole di gas surriscaldate ed a prodigarsi nell'opera di spegnimento dell'incendio, scongiurando così un più grave disastro». 5 febbraio 1999 — Arma (Vibo Valentia)

00A11539

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8972
Yen giapponese	97,27
Dracma greca	337,40
Corona danese	7,4579
Corona svedese	8,3830
Sterlina	0,60380
Corona norvegese	8,0435
Corona ceca	35,418
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,98
Zloty polacco	3,8850
Tallero sloveno	208,7347
Franco svizzero	1,5608
Dollaro canadese	1,3264
Dollaro australiano	1,5328
Dollaro neozelandese	2,0092
Rand sudafricano	6,2598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11663

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e all'organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Consulfiduciaria S.r.l.», in Verona.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e all'organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Consulfiduciaria S.r.l.», con sede legale in Verona, con decreto interministeriale 9 dicembre 1980, modificata in data 7 marzo 1985, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita da Verona a Milano (numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano 1604485 - C.F.: 00543260210).

00A11540

Modificazione della denominazione della società «Caerfid - Società fiduciaria per azioni - S.p.a. (in breve Caerfid S.p.a.), in Bologna.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Caerfid - Società fiduciaria per azioni - S.p.a.» (in breve Caerfid S.p.a.), con sede legale in Bologna, con decreto ministeriale 19 aprile 1999, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Cardine Società Fiduciaria per Azioni S.p.a.», in breve «Cardine Fiduciaria S.p.a.» (numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bologna 62959 - C.F.: 0063422042).

00A11541

Nomina di un commissario *ad acta* presso la CO.ME.T.A. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto 27 luglio 2000, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il dott. rag. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, ed ivi avente studio in via Brigata Bisagno n. 14/4, commissario ad acta della società CO.ME.T.A. S.p.a., in l.c.a., con l'incarico di verificare, valutata ogni altra circostanza, la legittimità, l'opportunità nonché l'efficacia degli atti compiuti nell'ambito del procedimento di vendita di cui al provvedimento dirigenziale 16 giugno 2000, riferendo, entro il termine di sessanta giorni, e di proporre le conseguenti determinazioni.

Con il medesimo provvedimento, a decorrere dalla data di notifica del suddetto decreto, è stata sospesa per la durata di novanta giorni l'efficacia del predetto provvedimento dirigenziale 16 giugno 2000, con il quale la prof.ssa Maria Martellini, nella qualità di commissario liquidatore della CO.ME.T.A. S.p.a., in l.c.a., era stata autorizzata alla vendita delle componenti del compendio immobiliare denominato, «Villaggio S. Andrea», sito in comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Cosenza), località Zoagli.

00A11542

Autorizzazione alla Parodi S.p.a., in Genova Rivarolo a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 31 luglio 2000, la «Parodi S.p.a.», con sede in Genova Rivarolo, via Rivarolo, 2 è autorizzata ad ivi gestire un magazzino generale.

00A11543

Autorizzazione all'ampliamento del magazzino generale alla «MGT - Magazzini Generali delle Tagliate», in Quattro Castella.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2000, la «MGT - Magazzini Generali delle Tagliate», con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia) è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato.

00A11544

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione delle delibere n. 69/98 del 19 giugno 1998 e n. 101/99 del 26 novembre 1999 adottate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri.

Con ministeriale n. 9PS/81435/MED-L-49-MED-L-49 BIS del 5 luglio 2000 sono state approvate, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le delibere n. 69/98 (articolata in 69 a, b e c) e n. 101/99 (articolata in 69 a, b e c) adottate dal comitato direttivo dell'ENPAM, rispettivamente in data 19 giugno 1998 e 26 novembre 1999, concernenti modificazioni ai regolamenti dei fondi speciali di previdenza per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

00A11545

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal comitato promotore vini D.O.C. «Monreale» in data 20 ottobre 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Monreale»

Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Monreale il giorno 9 maggio 2000, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2000, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata inerente il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. "MONREALE"

Articolo 1

Riconoscimento denominazione

La denominazione di origine controllata «*Monreale*» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:
«*Monreale*» rosso;
«*Monreale*» rosato;
«*Monreale*» bianco;
«*Monreale*» Ansonica o Inzolia;
«*Monreale*» Catarratto;
«*Monreale*» Grillo;
«*Monreale*» Chardonnay;
«*Monreale*» Pinot Bianco;
«*Monreale*» Pinot Nero;
«*Monreale*» Sangiovese;
«*Monreale*»Calabrese o Nero d'Avola;
«*Monreale*» Perricone;
«*Monreale*» Cabernet Sauvignon;
«*Monreale*» Syrah;
«*Monreale*» Merlot;
«*Monreale*» vendemmia tardiva;
«*Monreale*» novello;
«*Monreale*» rosso riserva;
«*Monreale*» bianco superiore.

Articolo 2

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata "Monreale" con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica.

"Monreale" Bianco:

Cataratto e Ansonica o Inzolia, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la Provincia di Palermo con un massimo del 30% per il Trebbiano Toscano.

"Monreale" Rosso:

Calabrese o Nero d'Avola e Perricone, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la Provincia di Palermo.

"Monreale" Rosato:

Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese, minimo 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la Provincia di Palermo.

La denominazione "Monreale" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Ansonica o Inzolia», «Catarratto», «Grillo», «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Pinot nero», «Perricone», «Sangiovese», «Calabrese o Nero d'Avola», «Cabernet Sauvignon», «Syrah» e «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni in ambito aziendale, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Palermo.

Articolo 3

Zona raccolta uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale» devono provenire da vigneti coltivati all'interno della zona appresso indicata:
Il territorio del Comune di Monreale ad eccezione delle sottoelencate zone:

Zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall'isoipsa 600 che decorre da monte Mirto verso monte della Fiera, monte della Signora e pizzo Aiello, dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato, dal Cozzo Frantanoni e dal sentiero che dalla Serra del Frassino conduce alla SP Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato sino ai confini territoriali con il Comune di Piana degli Albanesi.

Zona Sud-Est compresa tra i confini territoriali comunali ed il seguente percorso viario:
SS118 che dal confine territoriale con il Comune di Marineo arriva sino sl bivio Ficuzza, strada comunale che dal bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da Ficuzza conduce alla contrada Nicolosi seguendo l'isoipsa 600 fino ai confini territoriali con il Comune di Corleone.

Il territorio del Comune di Piana degli Albanesi tranne la sotto elencata zona:

Zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il Comune di Monreale, la Piana degli Albanesi - S. Giuseppe Jato, la SP Piana degli Albanesi - Santa Cristina Gela sino ai confini territoriali con il Comune di Santa Cristina Gela.

Tutto il territorio del Comune di Camporeale;

Tutto il Territorio del Comune di San Giuseppe Jato;

Tutto il territorio del Comune di San Cipirello;

Tutto il territorio del Comune di Santa Cristina Gela.

Tutto il territorio del Comune di Corleone.

Tutto il territorio del Comune di Roccamena.

Articolo 4

Coltivazione - Resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 3000 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.

Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art.2 ed i titoli alcolometrici voluminici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa/max t/ha	resa/max l/ha	Alcool min. nat.% vol.
Rosso	12	8400	11,5
Rosato	12	8400	11,0
Bianco	12	8400	11,0
Ansonica o Inzolia	12	8400	11,0
Catarratto	12	8400	11,0
Grillo	12	8400	11,0
Chardonnay	10	7000	12,0
Pinot B.	10	7000	11,0
Pinot N.	10	7000	12,0
Calabrese o Nero d'A.	10	7000	12,0
Perricone	10	7000	12,0
Cabernet Sauvignon.	10	7000	12,0
Syrah	10	7000	12,0
Merlot	10	7000	12,0
Sangiovese	10	7000	12,0
Vendemmia Tardiva	8	4800	13,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovra' essere riportata purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla Doc Monreale.

Articolo 5

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione di cui all'art.3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sentito il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, puo' consentire su apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la Regione Siciliana che la correda di parere, che le operazioni siano effettuate nell'ambito della Provincia di Palermo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di produzione di cui al precedete art.3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti all'albo di produzione dei vini Doc Monreale. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Monreale» non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Monreale» provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione "Riserva".

I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno, a denominazione di origine controllata "Monreale", provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in recipienti, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione "Superiore"

Il vino a denominazione di origine controllata «Monreale», proveniente da uve bianche che abbiano subìto un appassimento sulla pianta, e che sia stato sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva».

Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico voluminico minimo naturale di 13,5% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

La resa dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare gli 8 Tonn. per ettaro.

La quantita' dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare le 8 t/ha, per complessivi l. 4800 di vino finito.

Articolo 6

Caratteristiche vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Monreale» di cui agli artt.2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Monreale» Rosso
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Rosato
colore: rosa tenue più o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Monreale» Bianco Superiore (con o senza riferimento al vitigno)
colore: giallo carico tendente al dorato;
profumo: complesso, di buona intensità;
sapore: sapido, armonico, corposo;
titolo alcolometrico voluminico totale minimo: 12,5% vol;
acidità tot. minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Monreale» Rosso Riserva (con o senza riferimento al nome di vitigno)
colore: dal rosso rubino carico al granato;
profumo: intenso, armonico;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Monreale» Ansonica o Inzolia
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Catarratto
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Grillo
colore: giallo più o meno intenso;
profumo: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Chardonnay
colore: giallo carico più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Monreale» Pinot Bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Monreale» Pinot Nero
colore: rosso rubino carico;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Sangiovese
colore: rubino con sfumature violacee;
profumo: vinoso con sentore di frutti di bosco;
sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,0% vol;
acidità totale minimo: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Perricone
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: corposo, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale min.: 4,5 g/l;
estratto secco netto min.: 20 g/l;

«Monreale» Calabrese o *Nero d'Avola*
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5% g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Cabernet Sauvignon
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minimo : 4,5 g/l;
estratto secco netto min. : 20 g/l;

«Monreale» Syrah
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol ;
acidità totale minims: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Monreale» Merlot
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol ;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«*Monreale*» vendemmia tardiva
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore vellutato, armonico ricco;
titolo titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 vol %;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l;

«*Monreale*» novello
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido;
titolo titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;

E' in facolta' del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Articolo 7

Etichettatura e Recipienti

Alla denominazione di origine controllata «*Monreale*», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «*Monreale*», anche con la specificazione del nome del vitigno, possono utilizzare in etichetta l'indicazione *Novello* secondo la vigente normativa per i vini novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «*Monreale*», deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «*Monreale*», , devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

00A11434

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651196/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77